



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax

0171445560

2013/08.09/000013-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA N. 5773 DAL RIO MOSCARDINA DI VALCALDA AD USO ENERGETICO, NEI COMUNI DI PAMPARATO E GARESSIO.

PROPONENTE: SERENO SANDRO, REGIONE POZZUOLO N. 27/B, 12075 – GARESSIO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

Premesso che:

- In data 30.09.2015 con prot. n. 91568, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., presentata da parte del Sig. Sereno Sandro, in qualità di legale rappresentante della ditta omonima Sereno Sandro, con sede legale in Regione Pozzuolo n. 27/b, 12075 – Garesio;
- l'intervento rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta". Sebbene sotto soglia, il progetto viene sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA in forza dell'entrata in vigore del D.M. 30.3.2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), essendo le opere collocate in area che ricade nei criteri di riduzione del 50% delle soglie dimensionali, stabiliti al paragrafo 4 dal citato D.M. (area boscata).
- La Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 02 ottobre 2015 al 16 novembre 2015.
- La Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 92527 del 02.10.2015, l'apporto istruttorio di competenza.
- Nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto unicamente, con nota prot. ricev.to n. 107636 del 16.11.2015, la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli che ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto.
- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'impianto oggetto della variante in esame prevede di derivare ad uso energetico le acque del rio Moscardina di Valcalda, nei Comuni di Pamparato e Garesio, mediante una traversa a trappola disposta immediatamente a monte del guado esistente sul rio, in corrispondenza della confluenza dei Frecci con il Valcalda. Il prelievo massimo previsto è di 135 l/s, quello medio di 82 l/s; il salto nominale passa da m. 56,50 del progetto originario a 55,50 m. nella variante in esame. La camera di carico è parzialmente interrata. La condotta forzata, del complessivo sviluppo di 385 m, è completamente interrata e posata sotto il sedime stradale. Il sito di prevista localizzazione della centrale si trova nei pressi del Ponte della Marmorea, in sponda sinistra, a ridosso della scarpata; il canale di restituzione è interrato.

La potenza nominale massima è di 73,4 kW, quella media passa da 68 kW del progetto originario a 44,6 kW nella variante in esame; la produzione media annua è di circa 300.000 kWh.

Nella tabella che segue si riportano sinteticamente i dati dell'impianto, così come variato:

quota di presa	1.113,20 m s.l.m.
quota di restituzione	1.055,9 m s.l.m.
salto nominale	55,50 m (m. 56,50 nel progetto originario)
lunghezza condotta forzata	385 m
diametro condotta forzata	500 mm
portata media derivata	82 l/s
portata massima derivata	135 l/s
potenza media nominale	44,6 kW (68 kW nel progetto originario)
potenza massima nominale	73,4 kW
produzione	300.000 kWh/anno
DMV base	75 l/s
DMV modulato	10% (Q naturale -DMV)

Secondo quanto dichiarato dal proponente, le variazioni da apportare alla derivazione oggetto della concessione rilasciata con provvedimento provinciale n. 1877 del 18.06.2014, derivano da esigenze tecniche, costruttive e funzionali delle opere che si sono evidenziate nella fase di costruzione dell'impianto.

Le principali modifiche riguardano i dispositivi per il rilascio del DMV, lo spostamento dell'opera di presa qualche metro più a monte di quanto previsto nel progetto originario, la sostituzione della griglia di presa, la traslazione verso l'alto del fondo del pozzo di scarico sotto la turbina e dell'annesso canale di scarico; dette modifiche determinano la modifica dei seguenti parametri di concessione:

il livello idrometrico di monte che passa da 1110,65 m a 1111,80 m e la quota di scarico dove il livello idrometrico di valle passa da 1054,15 m a 1056,30 m; il salto lordo viene diminuito da 56,50 m a 55,50 m; la potenza nominale media dell'impianto scende da 68 a 44,6 kW. Tutti gli altri parametri di concessione restano invariati.

- In data 01 dicembre 2015, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ricev.to n. 107636 del 16.11.2015 pervenuta da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, in premessa richiamata.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 01 dicembre 2015, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 30.09.2015 con prot. n. 91568, da parte del Sig. Sandro Sereno, legale rappresentante della ditta omonima con sede legale in Regione Pozzuolo n. 27/b, 12075 – Garessio, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che le modifiche dell'impianto proposte non determinano significativi né rilevanti effetti sulle componenti ambientali interessate, in termini sia di alterazione dello stato attuale dei luoghi sia di interferenze a carico del rio Moscardina di Valcalda, tali da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione.
2. **DI DARE ATTO** che il Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste, ufficio Caccia, Pesca, Parchi -sulla base dell'istruttoria svolta con riguardo alla compatibilità degli interventi in progetto con la fauna acquatica, ai sensi della DGR 29.03.2010, n. 72-13725, come modificata con DGR n. 75-2074 del 17.05.2011, e preso atto della presenza, a monte ed a valle dell'opera di presa, di ostacoli naturali insormontabili per la fauna ittica, ha escluso l'obbligo di realizzare la scala di risalita dell'ittiofauna.
3. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, alle seguenti prescrizioni, finalizzate ad ottimizzare l'intervento dal punto di vista ambientale:
 - a) Sulla base di quanto indicato da ARPA Piemonte, deve essere svolto, ante operam, un campionamento chimico fisico del rio Moscardina di Valcalda nelle medesime stazioni utilizzate per il campionamento dei macrobenthos, prendendo in considerazione i parametri: azoto ammoniacale (N mg/l), azoto nitrico (N mg/l), ossigeno disciolto (mg/l) e fosforo totale (P mg/l), pH, temperatura (°C), conducibilità (S/cm), azoto totale (N mg/l), BOD 5 (O2 mg/l) a cui si aggiungono idrocarburi totali e solidi sospesi. I risultati dei monitoraggi dovranno essere trasmessi una volta all'anno all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo.
 - b) Dovrà essere prestata la massima attenzione nell'evitare spandimenti in alveo di cemento, del calcestruzzo o di altre sostanze tossiche per l'idrofauna.
 - c) Prima della realizzazione delle opere che interessano direttamente l'alveo, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori all'ufficio provinciale Vigilanza del Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema acquatico interessato. In ogni caso, gli interventi che interessano direttamente il rio devono essere preceduti dal recupero e dallo spostamento dell'ittiofauna eventualmente presente, in luoghi più sicuri, dandone preventiva comunicazione al medesimo ufficio succitato.
 - d) Sia rispettato l'obbligo ittiogenico stabilito all'art. 12 del disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.06.2014.
 - e) Nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici ed idraulici, dovrà essere garantita l'idonea procedura di raccolta e di smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti. Il produttore di rifiuto deve tenere a disposizione degli organi di controllo il registro di carico e scarico rifiuti e il formulario di identificazione che consentono di documentare il regolare svolgimento della gestione dei rifiuti, dalla loro produzione al loro trasporto fino alla destinazione finale.

- f) Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. In particolare, le eventuali eccedenze dei terreni di scavo non utilizzati per opere di riempimento, devono essere recuperate presso le imprese locali di costruzione o conferite a discariche autorizzate; tale materiale non deve essere depositato, neppure temporaneamente, sulle aree di cantiere, ma avviato subito alla destinazione finale. Il materiale di risulta degli scavi deve essere gestito come previsto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per quanto riguarda le terre e le rocce di scavo, si ricorda di fare riferimento al DM 161/2012, in vigore dal 06.10.2012.
- g) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere e per il passaggio della condotta, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

STABILISCE

4. che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori ai seguenti soggetti:
- all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
 - all'ufficio Vigilanza del Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema acquatico interessato.
5. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

6. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

7. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO